

REGOLAMENTO CONGRESSUALE 2015
DELL'ASSOCIAZIONE FINANZIERI CITTADINI E SOLIDARIETÀ - FICIESSE

(in vigore dal 26 settembre 2015)

CAPITOLO PRIMO
(Articolazione delle fasi congressuali)

Art. 1

1. Il Congresso nazionale della Associazione "Finanzieri Cittadini e Solidarietà" si articola nelle seguenti fasi:

- a) Congressi delle Sezioni territoriali;
- b) Congresso nazionale.

Art. 2

1. La segreteria nazionale, in attuazione delle indicazioni ricevute dal Direttivo nazionale, fissa i tempi di svolgimento dei Congressi con le seguenti scadenze:

- a) Congressi delle Sezioni territoriali nel corso del mese precedente al Congresso nazionale;
- b) Congresso nazionale il quarto sabato del mese di novembre.

2. Gli atti dei Congressi delle Sezioni territoriali ed i relativi verbali di elezione dei delegati, pena l'esclusione dal Congresso nazionale, devono pervenire alla segreteria nazionale entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data del Congresso nazionale.

CAPITOLO SECONDO
(Norme generali per i lavori congressuali)

Art.3

1. I Congressi dell'Associazione si tengono applicando le norme dello Statuto e quelle del presente regolamento.

2. La presidenza cura il seguente svolgimento dei lavori congressuali:

- a) i congressisti che intendono prendere la parola nel corso del dibattito devono presentare la richiesta scritta servendosi dell'apposito modulo;
- b) i congressisti che si iscrivono a parlare sulla relazione, hanno la parola secondo l'ordine di iscrizione;

- c) coloro che chiedono di parlare per presentare una mozione d'ordine, ne hanno diritto al termine dell'intervento che in quel momento si sta svolgendo;
- d) la mozione d'ordine deve essere presentata per iscritto servendosi dell'apposito modulo;
- e) ogni congressista può prendere la parola una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore ed uno a sfavore;
- f) la durata dell'intervento del congressista non può superare di norma i 5 minuti. Gli interventi possono essere anche consegnati in forma scritta alla presidenza;
- g) gli interventi per presentare una mozione d'ordine non possono superare i 3 minuti;
- h) gli interventi sulle mozioni d'ordine, limitati ad un congressista che parla a favore ed uno contro, non possono durare più di tre minuti;
- i) le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di 3 minuti.

3. Se il congressista, quando chiamato per intervenire, non è presente in sala, viene posto in coda all'ordine degli interventi.

Art. 4

1. Le votazioni, ove non espressamente previsto dal presente regolamento, avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) a scrutinio segreto.

2. La richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere sostenuta da almeno il 15% dei delegati.

Art. 5

1. Le elezioni del Comitato direttivo hanno luogo:

- a) con voto palese su lista unica bloccata composta da un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere, salvo che non venga presentata altra lista;
- b) con voto segreto in caso di richieste di lista maggiorata successive alla votazione della lista unica bloccata, con ammissione immediata nel limite del 10% del numero complessivo dei componenti del nuovo Comitato direttivo deciso dal Congresso;
- c) con voto segreto in caso di liste contrapposte.

2. All'apertura del Congresso il presidente avverte i delegati, con annuncio pubblico, dell'esatto momento di scadenza del termine. L'annuncio viene ripetuto dal presidente quando mancano trenta minuti alla scadenza del termine di due ore.

3. E' compito della presidenza dell'assemblea presentare per l'approvazione la lista unica bloccata.

4. Le richieste di lista maggiorata sono escluse in caso di presentazione di liste contrapposte.

5. Non possono far parte di liste persone che non siano delegati.

6. I sottoscrittori delle liste possono essere candidati nella lista che sottoscrivono.

7. Qualunque lista, sia unica bloccata che contrapposta, deve:

- a) essere costituita da un elenco progressivo numerato di nominativi di delegati;
- b) recare la firma per accettazione di ogni singolo candidato;
- b) essere presentata entro due ore dalla dichiarazione pubblica di apertura effettuata dal Presidente del Congresso.

8. In caso di liste contrapposte:

- a) ciascuna lista deve essere richiesta da almeno il 20% degli aventi diritto al voto;
- b) deve contenere un numero di candidati non inferiore al 75% del numero di componenti del nuovo Direttivo deciso dal Congresso nella fase di apertura dei lavori;
- c) ogni delegato può sottoscrivere una sola lista.

9. La Commissione elettorale esclude;

- a) le liste elettorali in cui sono presenti nominativi di non delegati, numericamente irregolari o presentate oltre la scadenza del termine di due ore dall'inizio del Congresso;
- b) i delegati presenti in più di una lista;
- c) i nominativi di candidati di cui manca nella lista la sottoscrizione per accettazione.

10. Il presidente dà lettura pubblica delle liste ammesse dalla Commissione elettorale, di tutti nominativi presenti in ciascuna lista, dell'ordine in cui ciascun nominativo è posto nell'elenco e dei candidati esclusi in quanto presenti in più liste o non delegati.

11. In caso di lista unica bloccata, si procede con voto palese a meno che non sia richiesto il voto segreto da almeno il 20% dei delegati.

12. Nel caso di più liste:

- a) si procede sempre per voto segreto;
- b) il voto è di lista;
- c) ogni candidato può far parte di una sola lista e le candidature sono sottoscritte per accettazione.

CAPITOLO TERZO (Congresso territoriale)

Art. 6

1. Le Sezioni territoriali regolarmente in attività e non sospese ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delle Sezioni territoriali, devono tenere, nel mese precedente a quello del Congresso nazionale, i Congressi territoriali per eleggere i delegati da inviare al Congresso nazionale, nonché per procedere al rinnovo del Direttivo della Sezione.

2. In attuazione di quanto disposto nell'art. 9, comma 5, dello statuto, il numero dei delegati di ciascuna Sezione territoriale è stabilito sulla base dei soci che risultano iscritti nel registro dei soci alla data del 31 luglio 2015 nonché, ai sensi dell'art. 6, sesto comma, dello statuto, in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione. I dati dei soci regolarmente iscritti sono forniti per tempo dalla Segreteria nazionale a ciascuna Sezione territoriale e alla Presidenza nazionale.

3. I soci non in regola con il pagamento della quote annuali di iscrizione al 31 luglio 2015 non possono eleggere e non possono essere eletti delegati al Congresso nazionale.

4. La Segreteria nazionale comunica via e-mail a ciascuna Sezione territoriale entro il mese precedente al congresso territoriale, il numero dei delegati da eleggere.

5. Gli atti dei congressi delle sezioni territoriali ed i relativi verbali di elezione dei delegati devono pervenire alla Segreteria via e-mail all'indirizzo "segreteria@ficiesse.it" entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente il congresso nazionale.

Art. 7

1. A conclusione dei lavori il Congresso della Sezione territoriale procede:

- a) alla votazione per approvare le tesi o mozioni congressuali ed eventuali documenti da inviare al Congresso nazionale;
- b) alla elezione dei delegati al Congresso nazionale;
- c) all'eventuale elezione dei membri del Direttivo territoriale.

Art. 8

1. Per lo svolgimento dei lavori del Congresso della Sezione territoriale e per le elezioni degli organi della Sezione valgono, ove compatibili, le procedure previste per il Congresso nazionale, ad eccezione degli articoli 9 e 10.

2. Tutte le operazioni del Congresso della Sezione territoriale devono essere verbalizzate da una Commissione di almeno tre componenti.

CAPITOLO QUARTO (Congresso nazionale)

Art. 9

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, partecipano come delegati con diritto di elettorato attivo e passivo al Congresso nazionale:

- a) i componenti uscenti del Direttivo nazionale e della Segreteria nazionale;
- b) i delegati di base eletti nei Congressi delle Sezioni territoriali;
- c) il Presidente onorario;
- d) i Presidenti uscenti dei Revisori dei conti e del Comitato di garanzia.

2. I delegati eletti dai Congressi delle Sezioni territoriali partecipano al Congresso nazionale in ragione di uno ogni 15 iscritti o frazione superiore a 8, calcolati in base alla registrazione, alla data del 31 luglio 2015, nel registro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota annuale, con un minimo di 1 (uno) delegato per ciascuna Sezione territoriale.

3. Il Congresso nazionale è composto al massimo da 100 delegati.

Art. 10

1. Perché il Congresso nazionale sia validamente costituito, devono essere presenti, al suo inizio, almeno il 50% più uno degli aventi diritto.

Art. 11

1. Il Congresso nazionale è presieduto dal presidente del Direttivo nazionale uscente, che è garante del corretto svolgimento di tutti i lavori congressuali, e si articola nelle seguenti fasi:

- a) fase dell'apertura dei lavori;
- b) fase del dibattito;
- c) fase (eventuale) delle modifiche allo Statuto;
- d) fase dell'elezione dei nuovi organi dell'associazione;
- e) fase della chiusura dei lavori.

2. Nella fase di apertura dei lavori:

- a) il presidente, accertato che è presente almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto, dichiara ufficialmente aperto il Congresso;
- b) il presidente comunica pubblicamente l'esatta scadenza del termine di due ore per la regolare presentazione alla Commissione elettorale delle liste contrapposte per l'elezione dei componenti del nuovo Comitato direttivo nazionale;
- c) il presidente dà lettura dei criteri di regolarità che ogni lista deve avere per essere ammessa dalla Commissione elettorale;
- d) il Congresso decide con votazione il numero esatto dei componenti del nuovo Comitato direttivo nazionale ed elegge la Commissione verifica poteri, la Commissione statuto, la Commissione elettorale e la Commissione mozioni; ciascuna commissione elegge al suo interno un portavoce;
- e) terminati gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la fase.

3. Nella fase del dibattito, finalizzata a discutere l'indirizzo politico dell'associazione:

- a) il presidente dichiara aperta la fase;
- b) le due prime relazioni sono tenute nell'ordine dal segretario generale e dal presidente del direttivo uscenti;
- c) l'ordine degli interventi successivi viene stabilito dal presidente, secondo l'ordine di iscrizione;
- d) il presidente avvisa i delegati quando mancano 30 minuti al termine per la presentazione delle liste elettorali alla Commissione elettorale e quando il medesimo termine è scaduto;
- e) terminati gli interventi, il presidente dichiara conclusa la fase e la Commissione mozioni inizia la stesura del documento finale d'indirizzo politico.

4. Nella fase (eventuale) delle modifiche allo statuto:

- a) il presidente dichiara aperta la fase;
- b) il presidente legge le modifiche regolarmente pervenute alla Commissione modifica statuto;
- c) il Congresso procede con discussione e voto palese in ordine a ciascuna richiesta di modifica dello statuto;
- d) le modifiche statutarie approvate sono immediatamente operanti;
- e) il presidente dichiara chiusa la fase.

5. Nella fase dell'elezione dei nuovi organi dell'associazione:

- a) il presidente dichiara aperta la fase;

- b) il presidente legge la comunicazione della Commissione elettorale ed elenca i nominativi contenuti nella lista unica bloccata o in ciascuna delle liste contrapposte presentate.
- c) in caso di lista unica, il presidente avverte pubblicamente i delegati che è possibile presentare alla Commissione elettorale richieste individuali di lista maggiorata;
- d) con la lista maggiorata possono essere immediatamente eletti ulteriori componenti del nuovo Direttivo nazionale delegati in numero non superiore a 1/10 (un decimo) del numero complessivo deciso dal Congresso nazionale nella fase di apertura dei lavori;
- e) per essere ammesse dalla Commissione elettorale, ciascuna richiesta individuale di lista maggiorata deve essere sottoscritta da almeno 10 (dieci) delegati e ogni delegato può sottoscrivere una sola richiesta individuale;
- f) l'elezione dei componenti del nuovo Direttivo nazionale avviene per alzata di mano in caso di lista unica e con voto segreto in caso di liste contrapposte e di lista maggiorata;
- g) i voti segreti avvengono su schede predisposte dalla Commissione elettorale;
- h) in caso di liste contrapposte, la preferenza del delegato votante è riferita all'intera lista prescelta e non ai singoli componenti;
- i) la Commissione elettorale procede allo spoglio pubblico immediato delle schede di votazione e, nel caso di lista maggiorata, predispone l'elenco dei voti ricevuti da ciascun candidato.
- l) al termine della votazione, il Presidente proclama i componenti del nuovo Direttivo nazionale e, in caso di lista unica, chiede alla Commissione elettorale se sono state presentate e ammesse richieste individuali di lista maggiorata;
- m) nel caso siano state presentate regolari richieste individuali di lista maggiorata, il Congresso procede alla votazione con voto segreto su schede, predisposte dalla Commissione elettorale, che recano tutti i nominativi indicati nelle richieste di lista maggiorata con accanto a ciascuno di essi i riquadri con la dicitura "favorevole" e i riquadri con la dicitura "contrario";
- n) la Commissione elettorale procede allo spoglio pubblico immediato delle schede di votazione e predispone l'elenco dei nominativi indicati nelle richieste individuali di lista maggiorata recante per ciascuno il totale dei "favorevole" ricevuti;
- o) il presidente dà lettura dei risultati per le elezioni con lista maggiorata e proclama componenti del nuovo Comitato direttivo nazionale;
- p) entrano immediatamente a far parte del nuovo Comitato direttivo nazionale i primi tre eletti che abbiano ricevuto il voto favorevole del 50% più uno dei delegati aventi diritto al voto nel limite del 10% del numero complessivo deciso a sensi del precedente comma 2, lettera d). A parità di voti, i delegati eletti sono individuati per sorteggio;
- q) in caso di liste contrapposte, il nuovo Direttivo nazionale è formato in misura proporzionale ai voti ricevuti da ciascuna lista, arrotondati all'unità inferiore fino a 0,50 o all'unità superiore da 0,51;
- r) il Congresso elegge i componenti del nuovo Collegio dei revisori e del nuovo Comitato di garanzia;
- s) il presidente dichiara conclusa la fase.

6. Nella fase della chiusura dei lavori:

- a) il presidente dichiara aperta la fase e legge il documento finale di indirizzo politico predisposto dalla Commissione mozioni sulla base dei risultati del dibattito;
- b) il Congresso procede con discussione e approva il documento con voto palese;
- c) il Presidente dichiara chiuso il Congresso nazionale.

7. La presidenza del Congresso conclude i lavori con la convocazione del Direttivo nazionale eletto che procede, presieduto dal componente più anziano d'età, procede all'elezione dei suoi Organi ai sensi del successivo Capitolo VI.

Art. 12

1. in caso di dimissioni o di perdita del diritto all'incarico di componenti del Direttivo nazionale:

- a) se l'elezione è avvenuta con liste contrapposte subentra il primo dei non eletti della lista della quale faceva parte il socio;
- b) se l'elezione è avvenuta con lista maggiorata subentra, ai sensi dell'art. 10, decimo comma, lettera a) dello Statuto, il primo dei non eletti che abbia comunque ricevuto non meno del 20% dei voti dei delegati del Congresso congressuale aventi diritto al voto;
- c) in tutti gli altri casi, si procede alla sostituzione ai sensi dell'art. 10, comma decimo, lettera b) dello Statuto.

2. Le schede di votazione e gli elenchi predisposti dalla Commissione elettorale sono conservati presso la sede nazionale dell'Associazione.

Art. 13

1. La Commissione statuto è composta da 3 membri ed ha il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie, che devono essere pervenute entro e non oltre quindici giorni prima la data del Congresso nazionale alla Presidenza nazionale all'e-mail "presidenza@ficiesse.it", sottoscritte da almeno 1/3 dei componenti del Direttivo nazionale uscente o da almeno 3 (tre) Sezioni territoriali che non si trovino in situazione di sospensione.

2. Le proposte che pervengono alla Presidenza nazionale oltre il termine non sono ammesse.

Art. 14

1. La Commissione elettorale è composta da 3 membri ed ha il compito di:

- a) ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e l'ammissibilità e predisporre il materiale relativo alla votazione;
- b) esaminare e decidere su tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione degli organi statutari, compresa la dichiarazione di esclusione delle liste o di candidati non in regola;
- c) effettuare tutte le operazioni di predisposizione delle schede per lo scrutinio segreto, di conteggio dei voti e di predisposizione degli elenchi dei risultati;
- d) individuare i nominativi dei delegati eletti nel nuovo Comitato direttivo nazionale.

2. Le operazioni di scrutinio si svolgono innanzi all'assemblea.

Art. 15

1. La Commissione mozioni è composta da 3 membri ed ha il compito di predisporre e coordinare i documenti finali, sulla base delle tesi congressuali e delle mozioni prodotte dai Congressi territoriali.

CAPITOLO QUINTO
(Elezioni dei vertici del Direttivo nazionale e della Segreteria nazionale)

Art. 16

1. Il Direttivo nazionale eletto dal Congresso elegge con votazione separata, in attuazione delle disposizioni dello Statuto:
 - a) il presidente del Direttivo nazionale;
 - b) il segretario generale;
 - c) la segreteria nazionale, su proposta del segretario generale;
 - d) il vicepresidente del Direttivo nazionale, su proposta del presidente.

Art. 17

1. Il segretario generale, obbligatoriamente membro del Direttivo nazionale, viene eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi a scrutinio segreto, detratte le schede bianche e le schede nulle.
2. In caso di più candidature, ciascuna di esse deve essere presentata da almeno il 20% degli aventi diritto al voto.
3. Ogni elettore non può sottoscrivere più di una candidatura.
4. Qualora ci siano più di due candidature e nessuna raggiunga in prima votazione la maggioranza di cui al comma 1, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 18

1. I segretari nazionali devono per parte del Direttivo nazionale, in numero determinato dal medesimo Direttivo su proposta del segretario generale e in ogni caso non superiore a 6.
2. La Segreteria nazionale viene votata unitariamente in blocco ed è eletta a maggioranza semplice.
3. Si perde individualmente la carica di segretario nazionale quando richiesto da almeno i 2/3 del Direttivo nazionale.

Art. 19

1. Ogni componente del Direttivo nazionale si può candidare alla carica di presidente dello stesso.
2. Il presidente del Direttivo nazionale perde la carica quando espressamente richiesto dalla maggioranza dei componenti del Direttivo.

3. Si perde la carica di vice presidente del Direttivo nazionale quando richiesto da almeno i 3/5 del Direttivo.

4. Il vice presidente del Direttivo nazionale è considerato dimesso in caso di dimissioni o di perdita della carica da parte del presidente del Direttivo nazionale.

CAPITOLO SESTO (Norma finale)

Art. 20

1. Il presente regolamento ha efficacia permanente tra un Congresso nazionale e l'altro ed è modificabile solo su decisione a maggioranza di 2/3 del Direttivo nazionale.